

Repertorio n. 50.525

Raccolta n. 19.892

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "NETWORK EUROPEO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA PSICODINAMICA" in sigla "NetFoRPP Europa"

Registrato a Tivoli
il 23/07/2019
n. 5159
Serie 1T
Euro 245,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio.

(5 luglio 2019)

In Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 11.

Avanti a me Dottor TIRONE VALERIO, Notaio in Guidonia Montecelio, con studio in Guidonia, Via Locatelli n.15, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

HOMBERG ANNELORE INGEBORG, nata a Bergisch Gladbach (Germania)

il 14 ottobre 1953, medico, da me identificata a mezzo di

Passaporto n.C4VC9HYX4, rilasciato dal Ministero Affari Esteri

in data 8 aprile 2016 scadente in data 7 aprile 2026, domici-

liata per la carica ove appresso, la quale interviene al pre-

sente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio

Direttivo e legale rappresentante della:

"Network Europeo per la Ricerca e la Formazione in Psichiatria psicodinamica" in sigla "NetFoRPP Europa", con sede in Roma,

Via Francesco Negri n. 55, codice fiscale n. 97801270584, a

tanto debitamente autorizzata giusta i poteri alla stessa

spettanti ai sensi del vigente statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora dal Consiglio Direttivo l'assemblea straordinaria della "Network Europeo per la Ricerca e la Formazione in Psichiatria psicodinamica" in sigla "NetFoRPP Europa", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) modifica dello statuto sociale conseguenti all'approvazione del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

B) approvazione del nuovo statuto sociale contenente le modifiche.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto sociale la Signora HOMBERG ANNELORE INGEBORG, la quale chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che è regolarmente riunita in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea straordinaria della "Network Europeo per la Ricerca e la Formazione in Psichiatria psicodinamica" in sigla "NetFoRPP Europa", per essere in essa intervenuti, in proprio o per deleghe che verranno conservate tra gli atti dell'associazione, numero venticinque soci su un totale di numero trenta componenti il sodalizio e precisamente, oltre alla comparente, i Signori:

- BONIZZI CATERINA;

- FORTE ALBERTO;

- GUERRERO GOMEZ ANA;

- DANIELA LIBERATO;

- MONDUCCI ELENA;

- SANTOMAURO SANDRA;

- SPINACI CLAUDIO;

- CORIO SERENA;

- NICOLAI RAFFAELLA;

- PONTI MASSIMO;

tutti presenti di persona;

e i Signori:

- DI AGOSTINO CECILIA, per delega a favore di Guerrero Gomez
Ana;

- BATTAGLIA CLAUDIA, per delega a favore di Monducci Elena;

- CASOLINI PAOLA, per delega a favore di Spinacci Claudio;

- COLETTA FLORIANA, per delega a favore di Liberato Daniela;

- DEZI SIRA, per delega a favore di Bonizzi Caterina;

- DINKELMEYER REINHARD, per delega a favore di HOMBERG
ANNELORE INGEBORG;

- FABI MARZIA, per delega a favore di Monducci Elena;

- IANNACO CECILIA, per delega a favore di Gurrero Gomez Ana;

- LOBELLO CESARINA, per delega a favore di Ponti Massimo;

- LO CASCIO NELLA, per delega a favore di Forte Alberto;

- PADREVECCHI FRANCESCA, per delega di Bonizzi Caterina;

- PANNITTERI ADRIANA, per delega di Santomauro Sandra;

- RIGGIO MARTINO, per delega a favore di Santomauro Sandra;

- SABA RICCARDO, per delega a favore di Forte Alberto.

Assenti gli associati:

- Barbaglia Alessia, Hinna Alessandro, Panzera Fernando, Pompili Anna e Severini Carla.

Constatata la validità dell'assemblea il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente fa presente ai soci che la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 117/2017 ha previsto una serie di requisiti e di condizioni normative per le associazioni al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si rende quindi necessario modificare lo statuto dell'associazione per adeguare lo stesso alla novella legislativa.

Le modifiche proposte interessano gli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 dello statuto nonché l'introduzione dell'art. 18 e la conseguente rinumerazione degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto.

In sintesi le modifiche proposte riguardano:

- per quanto riguarda l'art. 1:

- la modifica della denominazione;

- per quanto riguarda l'art. 3:

- la modifica dell'oggetto sociale;

- per quanto riguarda l'art. 4:

- una migliore precisazione del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili avanzi di gestione;

- per quanto riguarda l'art. 5:

- per una migliore precisazione dei diritti degli associati;
- per quanto riguarda l'art. 7:
- per il divieto di non accettare domande di ammissione di nuovi associati secondo criteri discriminatori;
- per quanto riguarda l'art. 8:
- per quanto riguarda la disciplina dell'esclusione (che sostituisce l'espulsione) e per la previsione che il recesso del socio ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- per quanto riguarda gli artt. 9 e 16:
- per la previsione del Vice Presidente quale nuovo organo dell'associazione e la determinazione dei poteri dello stesso;
- per quanto riguarda l'art. 10:
- per la introduzione della facoltà di diritto di voto agli associati, purchè siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
- per quanto riguarda l'art. 11:
- per la disciplina dei compiti dell'associazione;
- per quanto riguarda l'art. 13:
- per la previsione che i consiglieri debbano pubblicizzare la propria nomina tramite iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con obbligo di indicare quali sono i consiglieri che hanno la rappresentanza dell'associazione;
- per quanto riguarda l'art. 14:
- per la parte in cui lo stesso prevede che il Consiglio Di-

rettivo deve predisporre il bilancio di esercizio;

- per quanto riguarda l'art. 18 di nuova formulazione:

- per la previsione e la nuova disciplina dell'organo di controllo;

- per quanto riguarda l'art. 19:

- per la previsione della nomina di un revisore legale;

- per quanto riguarda gli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 per una nuova numerazione;

- nonchè limitatamente all'art. 21:

- anche per la previsione del divieto di distribuire utili di gestione tra gli associati;

- nonchè limitatamente all'art. 24:

- per la previsione che in caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, una volta estinte le obbligazioni dell'associazione, dovrà essere devoluto per finalità di utilità generale o sociale previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe.

Invita pertanto gli associati a deliberare in merito e ad approvare il nuovo testo dello statuto sociale.

L'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

A) di modificare l'art. 1 dell'associazione come segue:

"ARTICOLO 1

Costituzione, normativa di riferimento, denominazione, sede,

durata

1. È costituita, su iniziativa dei Soci Fondatori, una Associazione di diritto civile che risponde ai principi ed allo schema giuridico degli articoli 36 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione assume la denominazione di "Network Europeo per la psichiatria psicodinamica" Ente del Terzo settore, in acronimo "Netforpp Europa - ETS"

L'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore - sarà ricompreso nella denominazione sociale e potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi solo una volta che l'Associazione sarà stata iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.

3. L'Associazione ha la propria sede sociale in Roma, Via Francesco Negri, 55.

4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale."

B) di modificare l'art. 3 dell'associazione come segue:

"ARTICOLO 3

Attività di interesse generale, attività diverse e scopi

1. L'associazione si costituisce come Centro di studi e ricerca senza scopo di lucro e si **occupa di psichiatria psicodina-**

mica, intendendo come tale l'insieme di approcci terapeutici che implicitamente o esplicitamente considerano il ruolo della realtà inconscia nell'insorgenza dei disturbi psichici e che, quindi, si propongono di curare tramite rapporti che includano la dimensione non cosciente della psiche. Le teorie sulla mente umana e sull'inconscio che sono alla base dei diversi approcci sono considerati parte integrante della psichiatria psicodinamica e sono, quindi, di interesse di ricerca specifico dell'Associazione.

2. L'associazione persegue senza scopo di lucro *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi - di una o più delle seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

3. L'Associazione, proponendosi come centro permanente di vita associativa che possa favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, in relazione alle tematiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 inerenti l'oggetto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, attraverso:

a) la creazione di una rete di contatti a livello nazionale e internazionale tra chi si occupa di psichiatria psicodinamica, sia a livello clinico che teorico, con particolare riferimento

ai paesi europei;

b) la realizzazione e la promozione di ricerche sulla storia della psichiatria psicodinamica;

c) la realizzazione e la promozione di ricerche sulla prassi terapeutica, sulla metodologia e sulle fondamenta teoriche degli approcci psicodinamici attualmente esistenti, con particolare riferimento all'attività degli psicoterapeuti che si riferiscono alla Teoria della nascita (Fagioli 1972);

d) l'organizzazione e la promozione di incontri, dibattiti, convegni e mostre che si occupano di tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere;

e) la promozione, la organizzazione e la realizzazione di attività didattiche e informative su tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere, rivolte sia a specialisti del settore psichiatrico che a un pubblico generale;

f) la produzione, ricerca e divulgazione di materiale visivo e audiovisivo su tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica;

g) la promozione di testi relativi all'ambito della psichiatria psicodinamica e la traduzione di tali testi dall'italiano in altre lingue e viceversa;

h) l'istituzione e la assegnazione di premi per la ricerca

nell'ambito della psichiatria psicodinamica.

i) lo svolgimento di attività editoriale, letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti alla collettività, per la diffusione e la divulgazione della sua attività.

5. L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento degli scopi preposti potrà altresì:

- affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

- ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire commissioni o comitati scientifici;

- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura;

- esercitare in via meramente marginale, accessoria e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi rac-

colti alla realizzazione dei fini associativi;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo.

8. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione."

c) di modifica gli artt. 4 e 5 dello statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 4

Limiti all'attività

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da versamenti volontari dei soci;

c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;

d) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;

e) da liberalità di privati;

f) da raccolte di fondi mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-

sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

g) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

3. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie."

"ARTICOLO 5

Dei Soci

1. L'Associazione è composta **dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.**

2. La qualifica di Socio Fondatore compete di diritto ai soggetti firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

3. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione coloro che, previa domanda di ammissione, entrano a far parte dell'Associazione, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali, le relative modalità di attuazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari assumendo un comportamento consono e corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia con i terzi. Il rapporto associativo e le modalità associative, attuate così come descritte, sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

4. Il numero dei Soci è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all'Associazione purché abbia compiuto il 18° anno di età.

5. Tutti i soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

6. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

7. Possono essere soci dell'Associazione anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giu-

ridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

8. I Soci Ordinari sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione ed a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie ai soci interessati ad esse.

9. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze nel campo di interesse dell'Associazione.

10. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato.

11. Tutti gli associati hanno il diritto di:

-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sull'attività dell'Associazione;

- controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;"

d) di modificare gli artt. 7 e 8 dello statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 7

Adesione e quota associativa

1. L'accettazione della domanda e il versamento della quota annuale danno diritto a ricevere un codice identificativo personale (user ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualvolta lo stesso gli venisse richiesto in occasione delle iniziative proposte dalla Associazione ai suoi Soci o per accedere ai servizi, anche attraverso reti telematiche.

2. Il Consiglio direttivo delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell'Associazione.

b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

4. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente. Per il primo anno è determinata alla prima riunione del Consiglio Direttivo."

"ARTICOLO 8

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale;

b) recesso;

c) esclusione;

d) decesso.

2. I soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

3. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a comunicarlo adeguatamente all'associato ed alla cancellazione dal libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta nei termini indicati.

4. L'esclusione di un socio può essere adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero che offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministra-

tori;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

5. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6. Il Socio receduto o espulso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione."

e) di modificare gli artt. 9, 10 e 11 dello statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario."

"ARTICOLO 10

Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

2. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato.

E' altresì prevista la possibilità di comunicare l'indizione dell'Assemblea dei soci tramite affissione all'interno dei locali ove l'Associazione ha sede.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati, presenti in proprio o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati; per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione."

"ARTICOLO 11

Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell'associazione;

i) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte **dai** partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;

l) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;

m) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

n) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto."

e) di modificare gli artt. 13 e 14 del vigente statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 13

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a un massimo di sette consiglieri eletti fra i soci.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo rimane fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.

5. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove deca-

da oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio."

"ARTICOLO 14

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:

a) convocare l'Assemblea ed eseguire ed applicare le sue decisioni;

b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;

c) predisporre i regolamenti interni, deliberare in merito al conferimento di deleghe e poteri al suo interno, redigere il bilancio di previsione, bilancio di esercizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;

d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;

f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione dei soci, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di associati;

g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli

eventuali contributi specifici dovuti dagli associati;

i) favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;

j) stabilire l'ubicazione della sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti Internet;

k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, attribuzione o limitazione dei rispettivi poteri, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma;

l) promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

3. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

4. Le deliberazioni saranno comunicate ai soci attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione, ed inserite nel sito Internet dell'associazione. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla

votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente."

f) di modificare gli artt. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 16

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

3. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

5. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno delle commissioni/comitati scientifici/gruppi di studio e nomina il Segretario. Per la conduzione dell'attività associativa e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell'attività associativa e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone l'eventuale compenso professionale.

6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Il Vice Presidente ha la funzione di rappresentanza istituzionale dell'Associazione ogniqualvolta viene incaricato di ciò dal Presidente.

Potrà pertanto partecipare ad eventi, convegni, cerimonie, e similari, in rappresentanza dell'Associazione.

Egli però non ha diritto di rappresentanza sostanziale dell'Associazione nel compimento degli atti giuridici salvo esplicita procura da conferirsi dal Presidente."

"ARTICOLO 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari."

"ARTICOLO 19

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."

"ARTICOLO 20

Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio successivo alla nomina.

I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.

2. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate."

"ARTICOLO 21

Patrimonio e mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali, dagli even-

tuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.

2. Gli eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali."

"ARTICOLO 22

Anno sociale, bilancio e Libri

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le modalità che saranno disposte da regolamento.

"ARTICOLO 23

Modifiche dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato dall'*Assemblea dei soci*, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione ci-

vile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea."

"ARTICOLO 24

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In tal caso sarà nominato un liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea."

"ARTICOLO 25

Norma transitoria e di rinvio.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile."

g) Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto dell'associazione contenente le modifiche deliberate.

h) L'assemblea da incarico al Presidente del Consiglio Direttivo - Dottoressa HOMBERG ANNELORE INGEBORG - di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini della iscrizione della associazione nell'apposito Registro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quarantacinque minuti

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente, che lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaio lo firma nei modi di legge.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte completato a mano da me Notaio occupa trentatre facciate intere di nove fogli.

F.to: Annelore Ingeborg Homberg

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Costituzione, normativa di riferimento, denominazione, sede, durata

1. È costituita, su iniziativa dei Soci Fondatori, una Associazione di diritto civile che risponde ai principi ed allo schema giuridico degli articoli 36 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione assume la denominazione di "Network Europeo per la psichiatria psicodinamica" Ente del Terzo settore, in acronimo "Netforpp Europa - ETS"

L'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore - sarà ricompreso nella denominazione sociale e potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi solo una volta che l'Associazione sarà stata iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.

3. L'Associazione ha la propria sede sociale in Roma, Via Francesco Negri, 55.

4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

2. L'Associazione non persegue finalità di lucro, e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II - DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

Attività di interesse generale, attività diverse e scopi

1. L'associazione si costituisce come Centro di studi e ricerca senza scopo di lucro e si **occupa di psichiatria psicodinamica**, intendendo come tale l'insieme di approcci terapeutici che implicitamente o esplicitamente considerano il ruolo della realtà inconscia nell'insorgenza dei disturbi psichici e che, quindi, si propongono di curare tramite rapporti che includano la dimensione non cosciente della psiche. Le teorie sulla mente umana e sull'inconscio che sono alla base dei diversi approcci sono considerati parte integrante della psichiatria psicodinamica e sono, quindi, di interesse di ricerca specifico dell'Associazione.

2. L'associazione persegue senza scopo di lucro *finalità* civili, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi - di una o più delle seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti-

me, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

3. L'Associazione, proponendosi come centro permanente di vita associativa che possa favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, in relazione alle tematiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 inerenti l'oggetto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, attraverso:

a) la creazione di una rete di contatti a livello nazionale e internazionale tra chi si occupa di psichiatria psicodinamica, sia a livello clinico che teorico, con particolare riferimento ai paesi europei;

b) la realizzazione e la promozione di ricerche sulla storia della psichiatria psicodinamica;

c) la realizzazione e la promozione di ricerche sulla prassi terapeutica, sulla metodologia e sulle fondamenta teoriche degli approcci psicodinamici attualmente esistenti, con particolare riferimento all'attività degli psicoterapeuti che si riferiscono alla Teoria della nascita (Fagioli 1972);

d) l'organizzazione e la promozione di incontri, dibattiti, convegni e mostre che si occupano di tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere;

e) la promozione, la organizzazione e la realizzazione di attività didattiche e informative su tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere, rivolte sia a specialisti del settore psichiatrico che a un pubblico generale;

f) la produzione, ricerca e divulgazione di materiale visivo e audiovisivo su tematiche inerenti la psichiatria psicodinamica;

g) la promozione di testi relativi all'ambito della psichiatria psicodinamica e la traduzione di tali testi dall'italiano in altre lingue e viceversa;

h) l'istituzione e la assegnazione di premi per la ricerca nell'ambito della psichiatria psicodinamica.

i) lo svolgimento di attività editoriale, letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti alla collettività, per la diffusione e la divulgazione della sua attività.

5. L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento degli scopi preposti potrà altresì:

- affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

- ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire commissioni o comitati scientifici;

- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura;

- esercitare in via meramente marginale, accessoria e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini associativi;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo.

8. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione.

ARTICOLO 4

Limiti all'attività

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da versamenti volontari dei soci;

c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;

d) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;

e) da liberalità di privati;

f) da raccolte di fondi mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

g) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

3. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scio-

glimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

TITOLO III - DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

ARTICOLO 5

Dei Soci

1. L'Associazione è composta **dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.**

2. La qualifica di Socio Fondatore compete di diritto ai soggetti firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

3. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione coloro che, previa domanda di ammissione, entrano a far parte dell'Associazione, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, ne condividano e ne accettino le finalità istituziona-

li, le relative modalità di attuazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari assumendo un comportamento consono e corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia con i terzi. Il rapporto associativo e le modalità associative, attuate così come descritte, sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

4. Il numero dei Soci è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all'Associazione purché abbia compiuto il 18° anno di età.

5. Tutti i soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

6. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

7. Possono essere soci dell'Associazione anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

8. I Soci Ordinari sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione ed a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie ai soci interessati ad esse.

9. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio

Onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze nel campo di interesse dell'Associazione.

10. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato.

11. Tutti gli associati hanno il diritto di:

-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sull'attività dell'Associazione;

- controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissione dei soci

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità:

a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

go di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di una eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.

3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

ARTICOLO 7

Adesione e quota associativa

1. L'accettazione della domanda e il versamento della quota annuale danno diritto a ricevere un codice identificativo personale (user ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualvolta lo stesso gli venisse richiesto in occasione delle iniziative proposte dalla Associazione ai suoi Soci o per accedere ai servizi, anche attraverso reti telematiche.

2. Il Consiglio direttivo delibera entro 30 giorni dalla pre-

sentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell'Associazione.

b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, com-

prese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

4. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente. Per il primo anno è determinata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) decesso.

2. I soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

3. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a comu-

nicarlo adeguatamente all'associato ed alla cancellazione dal libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta nei termini indicati.

4. L'esclusione di un socio può essere adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero che offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

5. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6. Il Socio receduto o espulso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

2. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata, a

mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato.

E' altresì prevista la possibilità di comunicare l'indizione dell'Assemblea dei soci tramite affissione all'interno dei locali ove l'Associazione ha sede.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati, presenti in proprio o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati; per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulla esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte **dai** partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;

l) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;

m) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

n) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito

dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto.

ARTICOLO 12

Votazioni e deliberazioni

1. Per le votazioni in Assemblea ogni Socio ha diritto a un solo voto e può rappresentare per delega al massimo di tre associati.

2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.

4. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a un massimo di sette consiglieri eletti fra i soci.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo rimane fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.

5. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può

provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 14

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:

- a) convocare l'Assemblea ed eseguire ed applicare le sue decisioni;
- b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;
- c) predisporre i regolamenti interni, deliberare in merito al conferimento di deleghe e poteri al suo interno, redigere il bilancio di previsione, bilancio di esercizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;
- d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;
- f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione

dei soci, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di associati;

g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi specifici dovuti dagli associati;

i) favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;

j) stabilire l'ubicazione della sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti Internet;

k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, attribuzione o limitazione dei rispettivi poteri, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma;

l) promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

3. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

4. Le deliberazioni saranno comunicate ai soci attraverso

l'uso di strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione, ed inserite nel sito Internet dell'associazione. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta in un semestre, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, utilizzando anche tutti gli strumenti informatici e telematici idonei; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo

della seduta.

4. Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 16

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

3. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo rati-

fica da parte di questo alla prima riunione.

5. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno delle commissioni/comitati scientifici/gruppi di studio e nomina il Segretario. Per la conduzione dell'attività associativa e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell'attività associativa e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone l'eventuale compenso professionale.

6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Il Vice Presidente ha la funzione di rappresentanza istituzionale dell'Associazione ogniqualvolta viene incaricato di ciò dal Presidente.

Potrà pertanto partecipare ad eventi, convegni, cerimonie, e similari, in rappresentanza dell'Associazione.

Egli però non ha diritto di rappresentanza sostanziale dell'Associazione nel compimento degli atti giuridici salvo esplicita procura da conferirsi dal Presidente.

ARTICOLO 17

Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Presidente, su proposta

del Consiglio Direttivo, tra i soci facenti parte dell'Associazione.

2. Il Segretario:

a) provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l'attività economica dell'Associazione;

b) cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la correttezza contabile e legale;

c) si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;

d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee dei Soci, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.

e) provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura del libro soci, il quale sarà tenuto su supporto informatico e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.

ARTICOLO 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20

Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio successivo alla nomina.

I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.

2. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ARTICOLO 21

Patrimonio e mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali, dagli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.

2. Gli eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e debbono essere reinvestiti per fina-

lità istituzionali.

ARTICOLO 22

Anno sociale, bilancio e Libri

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le modalità che saranno disposte da regolamento.

ARTICOLO 23

Modifiche dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 24

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In tal caso sarà nominato un liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 25

Norma transitoria e di rinvio.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

F.to: Annelore Ingeborg Homberg

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO